



COMUNE DI MASSA LOMBARDA
Provincia di Ravenna

ID: 444291

ORDINANZA N. 10 del 18/08/2022

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA CONTRO LA ZANZARA COMUNE (CULEX PIPPIENS) PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFEZIONE DA WEST NILE VIRUS MEDIANTE TRATTAMENTI ADULTICIDI NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE DELLE PERSONE PARTICOLARMENTE A RISCHIO E NEI LUOGHI OVE SI SVOLGONO MANIFESTAZIONI IN AREE VERDI URBANE CON ALMENO 200 PARTECIPANTI.

IL SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura delle zanzare;

Rilevata l'intensa circolazione di West Nile virus su tutto il territorio regionale ed il riscontro di casi umani di malattia neuroinvasiva da West Nile virus anche sul territorio provinciale;

Rilevato altresì che il vettore del virus è la specie di zanzara *Culex pipiens* (zanzara comune);

Vista la comunicazione dell'Assessorato Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna Prot. 16.08.2022.0745627. U del 16.08.2018 ad oggetto "*Sorveglianza e controllo dell'infezione da West Nile virus: indicazioni a seguito dell'intensa circolazione virale nel territorio regionale*" acquisita agli atti con prot. Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 61249 del 16/08/2022;

Vista la comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL della Romagna prot. n. 225955 del 17.08.2022, agli atti con prot. n. 61600 del 18.08.2022 ad oggetto "*Sorveglianza e controllo dell'infezione da West Nile virus: indicazioni a seguito dell'intensa circolazione virale nel territorio regionale*" contenente anche la proposta di adozione di ordinanza sindacale;

Rilevato che la possibilità di diffusione del virus West Nile è connessa alla presenza di zanzare appartenenti al genere *Culex*, che si sviluppano in zone rurali ed urbane sovrapponendosi in quest'ultimo contesto alle zanzare tigre con cui condividono molti focolai larvali;

Considerato che nel Comune è vigente l'ordinanza sindacale ad oggetto "*Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (Aedes albopictus) e zanzara comune (Culex spp)*", i cui contenuti si richiamano integralmente;

Considerato che nel Comune è vigente l'ordinanza sindacale "*Provvedimenti per la prevenzione dell'infezione da West Nile virus attraverso il contrasto al vettore zanzara comune (Culex Pipiens) in aree periodicamente allagate*" i cui contenuti si richiamano integralmente;

Considerato che nel Comune è vigente l'ordinanza sindacale "*Trattamenti adulticidi straordinari contro la zanzara comune del genere Culex per la prevenzione dell'infezione da virus West Nile*", i cui contenuti si richiamano integralmente;

Considerato altresì che l'Amministrazione comunale sta attuando un piano di lotta integrata contro la proliferazione delle zanzare, che comprende trattamenti larvicidi periodici nei pozzetti presenti sul suolo pubblico e nei focolai attivi in fossati, canali, ecc. che si trovano alla periferia dei centri abitati;

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per ridurre la proliferazione delle zanzare *Culex pipiens*;

Rilevato che la malattia neuroinvasiva da West Nile virus si manifesta prevalentemente negli anziani e in persone affette da patologie croniche e che determinano immunodepressione;

Ritenuto che sussistano i presupposti per emettere un provvedimento atto ad assicurare l'esecuzione di trattamenti adulticidi per la lotta alla zanzara *Culex* negli spazi verdi circostanti ospedali, strutture socio-assistenziali e luoghi di aggregazione delle persone anziane con efficacia dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al **10 settembre 2022**, riservandosi comunque ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche;

Rilevato altresì che sussiste la necessità di estendere l'obbligo di effettuazione di trattamenti adulticidi anche alle manifestazioni che si svolgono in aree verdi urbane e che coinvolgono almeno 200 partecipanti in orario serale, come da indicazioni della Regione Emilia Romagna, con efficacia dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al **31 ottobre 2022**;

Ritenuto di procedere conformemente a quanto indicato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna;

Considerato che ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90 e s.m.i. non è richiesta comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, essendo provvedimento caratterizzato da ragioni di celerità, consistenti nel caso di specie nell'urgenza di dare immediata tutela dell'interesse pubblico sotteso all'ordinanza;

Attesa la palese situazione di potenziale rischio per la salute pubblica;

Sottolineata l'urgenza di provvedere ad alcune misure idonee per prevenire e controllare il rischio di diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura delle zanzare

come specificatamente indicate dal Piano Regionale Arbovirosi, dalla Regione Emilia-Romagna nella nota del 16/08/2022 e dall'Azienda USL della Romagna nella nota del 17/08/2022 sopra richiamate;

Sottolineata inoltre la provvisorietà delle misure da adottare in vigore rispettivamente fino al 10 settembre p.v. e fino al 31 ottobre p.v. ma con riserva di ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche;

Considerato quindi necessario procedere senza indugio all'adozione delle seguenti misure: obbligo di effettuare trattamenti adulticidi nei luoghi di aggregazione delle persone particolarmente a rischio e nei luoghi ove si svolgono manifestazioni in orario serale, in aree verdi urbane con almeno 200 partecipanti;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i.;

Vista la L.R. 4 maggio 1982, n. 19 e s.m.i.;

Visto l'art. 117 del D.Lgs 31.03.1998 n. 112;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto l'art. 15 del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria "*Lotta agli insetti nocivi e molesti - disinfezione e derattizzazione*";

Visto il "*Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi 2022*" della Regione Emilia-Romagna, approvato con delibera di Giunta Regionale n° 531 del 11.04.2022;

Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale, visto l'art. 50 comma 4 e 5 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/00 del 18.08.2000 e s.m.i.;

ORDINA

A tutti i soggetti gestori di ospedali, case di cura, Hospice, CRA, RSA, case di riposo, comunità alloggio, case famiglia, centri diurni, centri sociali e altri luoghi di aggregazione di persone anziane con presenza di spazi verdi fruibili dagli utenti anche nelle ore serali, è fatto obbligo di:

- effettuare interventi adulticidi contro le zanzare con cadenza settimanale **fino al 10 settembre 2022**, utilizzando prodotti a basso impatto ambientale secondo le modalità indicate nelle "*Linee guida regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare*" reperibili al link: http://www.zanzaratigreonline.it/Media/58ce6059-09a3-42cd-801c-94996d443c8f/Web_LG_adulticidi_zanzara2022.pdf
- affidare l'esecuzione dei trattamenti a ditte specializzate del settore;

- affiggere nell'area interessata con almeno 48 ore di anticipo cartelli informativi che riportino la data e l'ora del trattamento;

ORDINA ALTRESI'

A tutti i soggetti che a qualsiasi titolo siano autorizzati ad effettuare manifestazioni che comportino il ritrovo di molte persone (manifestazioni di almeno 200 partecipanti) all'aperto nelle ore serali, in aree verdi urbane è fatto obbligo **fino al 31 ottobre 2022** di:

- effettuare interventi straordinari preventivi con adulticidi nel rispetto delle modalità indicate nelle "*Linee guida regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare*" reperibili al link : http://www.zanzaratigreonline.it/Media/58ce6059-09a3-42cd-801c-94996d443c8f/Web_LG_adulticidi_zanzara2022.pdf
- affidare l'esecuzione dei trattamenti a ditte specializzate del settore;
- affiggere nell'area interessata con almeno 48 ore di anticipo cartelli informativi alla cittadinanza che riportino la data e l'ora del trattamento;
- dare comunicazione preventivamente del luogo e della data del trattamento all'Associazione Romagnola Apicoltori all'indirizzo e-mail info@arapicoltori.com per l'adozione delle misure necessarie alla tutela delle eventuali arnie presenti;

AVVERTE

- che le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria;
- che i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 516,00 prevista dall'art. 4 del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria;

DISPONE

- che alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Locale, l'Azienda USL della Romagna nonché ogni altro Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la documentazione attestante l'effettuazione dei trattamenti adulticidi, nelle forme e modalità previste dalla presente ordinanza, dovrà essere conservata presso la sede in cui sono stati eseguiti i trattamenti a disposizione degli organi di vigilanza di cui al precedente punto;
- che l'efficacia temporale del presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione dello stesso **fino al 10 settembre 2022** con riferimento ai luoghi di aggregazione delle persone particolarmente a rischio e **fino al 31 ottobre 2022** con riferimento alle manifestazioni che si svolgono in aree verdi urbane, in orario serale e con almeno 200 partecipanti, riservandosi ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche;

- che il presente provvedimento immediatamente esecutivo, sia reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento:

- potrà essere proposto ricorso ordinario al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;

ovvero

- potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Ufficio Responsabile del procedimento: Unione dei Comuni della Bassa Romagna Area Economia e Territorio - Servizio Igiene, Sanità ed Educazione Ambientale, P.zza Trisi n.4 Lugo (RA)

IL SINDACO
BASSI DANIELE